

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

SCARCELLA PAOLO (C.F.: SCRPLA95M09D851D), nato a Gagliano del Capo (LE), il 9.8.1995, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliato presso il suo studio, in Roma, a Viale Carso n. 57, giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.39738817 e l'indirizzo PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, **Università degli studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

TERZARIOL MARCO, FABRIZI FRANCESCA

- Eventuali controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti

cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione dell'odierno istante al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2014/2015, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda

di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 12 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) dell'elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei, pubblicato il 20 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);

E) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015*", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 "*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad*

- accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;*
- G) del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il M.I.U.R., avvalendosi di Cambridge Assessment e di una Commissione di esperti di cui alla lettera precedente, ha predisposto i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, resi per la prima volta noti al ricorrente in data 8 aprile 2014, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- I) della prova di ammissione predisposta dal M.I.U.R. ed, in particolare, dei quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46.
- J) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- K) delle disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 con le quali sono state regolate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti, e del contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014/2015 riferito alle predette disposizioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

L) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo per l'anno accademico 2014/2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale, tuttavia non formalizzato sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

M) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

N) del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;

O) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

P) del parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Q) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;

R) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3*

novembre 1999, n. 509", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

S) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione del ricorrente al predetto corso di studi presso le sedi prescelte secondo l'ordine indicato nella domanda.

FATTO

L'odierno ricorrente, in data 8 aprile 2014, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di iscriversi al suddetto corso, secondo quanto disposto dall'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 e dal bando dell'Università.

In particolare, il ricorrente Scarcella Paolo effettuava la prova presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (che costituisce la prima scelta) e conseguiva il punteggio di 33,20.

Il ricorrente, quindi, veniva a conoscenza della avvenuta sua mancata ammissione al predetto corso e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria sul sito del M.I.U.R. <http://accessoprogrammato.miur.it> ed i successivi scorrimenti della stessa.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima e, previa iscrizione con riserva del ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –
Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Eccesso di potere –
Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di
legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di**

potere per carenza di trasparenza e par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

L'espletamento della prova selettiva di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2014/2015, nel corso del mese di aprile – anziché, come sempre avvenuto, in quello di settembre – risulta essere illegittimo e discriminatorio, oltreché in palese violazione della Legge n. 264/1999.

Tale normativa, in particolare, prevede all'art. 4 che *“L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...”*

In conformità alla richiamata norma, l'Allegato A al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, recante i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria, stabilisce che “ ... le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.”

Ebbene, è di tutta evidenza come il candidato che ancora si trovava nella condizione di dovere terminare il percorso scolastico – fattispecie in cui ricade l'odierno ricorrente, come attestato in atti – si sia visto inevitabilmente discriminato rispetto a chi era già diplomato ed aveva ultimato gli studi.

In particolare, il ricorrente da un lato, alla data di espletamento della prova concorsuale (8 aprile) non aveva ancora concluso il programma scolastico – oggetto della prova appunto – dall'altro lato non aveva, comunque, potuto adeguatamente prepararsi alla selezione, dovendo in contemporanea frequentare la scuola e prepararsi all'esame di maturità.

Ne consegue che lo svolgimento della prova selettiva con i tempi e le modalità anzidette risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate.

II

Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2014/2015, risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi, in diversi Atenei, di gravissime situazioni di irregolarità, le quali hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

II.1. Innanzitutto, è ben nota la vicenda avvenuta presso **l'Università di Bari**, dove un pacco, contenente le buste con i relativi quesiti da somministrare ai candidati, **è risultato essere stato manomesso e mancante di una delle buste.**

Più precisamente – come si legge in un Comunicato dello stesso M.I.U.R. dell'11 aprile 2014 – la mattina dell'8 aprile, presso il predetto Ateneo, *“nella sede della ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli*

studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova”.

Ebbene, tale accaduto – in relazione al quale sono ancora in corso delle indagini delle competenti Autorità – risulta avere violato le previsioni dell’Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, dove testualmente viene stabilito che “ ... ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.”

Occorre rilevare come tale situazione di grave irregolarità investa non solo i partecipanti presso la sede di Bari, ma riguardi l'intera prova nazionale, considerata la previsione di una graduatoria unica per tutta Italia. Peraltro, non conoscendosi né le modalità né il luogo della manomissione del plico, **risulta impossibile stabilire chi e quanti abbiano potuto trarre vantaggio dalla eventuale conoscenza in anticipo delle domande, con conseguente assoluta illegittimità dell'intera prova concorsuale.**

II.2. Analoga situazione sembra essersi verificata presso **l'Università degli Studi di Milano Bicocca**, dove – a quanto risulta dai verbali di espletamento della prova, forniti dall'Ateneo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti – **in due aule (aula U7/02 e aula U6/1B) due scatole contenevano 49 plichi, anziché 50.**

Ebbene, anche qui, dove sono finiti i plichi mancanti? In che momento sono stati sottratti? Chi e quanti sono stati agevolati dalla conoscenza anticipata dei quesiti? Tale situazione è stata segnalata al M.I.U.R.? Di certo, **non è stata garantita la segretezza delle domande oggetto del test, con conseguente gravissima**

illegittimità della prova concorsuale ed alterazione di tutta la graduatoria nazionale.

II.3. A ciò si aggiunga, il ritrovamento di una busta con il logo ministeriale gettata nella spazzatura a Napoli, nei pressi dell'Università Federico II, nonchè l'immagine – circolata su internet – di un compito che, secondo le notizie diffuse, un candidato avrebbe postato sui social network. Stando a quanto si legge in un altro Comunicato del M.I.U.R. del 15 aprile 2014, si tratterebbe *“di una prova sostenuta a Roma, all'Università Sapienza, da un candidato che ha tentato di portare con sé il test ma è stato individuato ed espulso dalla commissione d'esame. La fotografia è stata scattata dallo stesso candidato mentre, durante la prova, si era recato in bagno. La prova è stata ritirata e annullata e, dopo essere stata verificata dal Cineca, si trova ora presso l'ateneo. Il Miur stigmatizza l'uso inappropriato che alcuni fanno di queste immagini al solo scopo di screditare il test e con il solo risultato di gettare nello sconforto le migliaia di giovani che con passione e impegno hanno sostenuto la prova.”*

Ebbene, in tale Comunicato lo stesso M.I.U.R. riconosce, di fatto, che nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari e tablet è stato compiuto, né erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza, come normalmente avviene durante le procedure concorsuali. Ciò, in spregio delle regole stabilite dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – che prevedono il *“divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile”*.

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

II.4. Inoltre – a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei – in molte sedi non sono state rispettate le ulteriori disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 ed, in particolare, riguardo:

- la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;
- la redazione di relativa dichiarazione attestante l'integrità delle predette scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati;
- la distribuzione dei candidati nelle aule per età anagrafica;
- il corretto espletamento della prova, da parte dei candidati, durante tutto il tempo della stessa, nel posto a ciascuno assegnato;
- il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile;
- al termine della prova, il corretto confezionamento e custodia dei plichi e la relativa consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR ed alle successive operazioni di scansione e conteggio dei moduli validi delle risposte, presso la sede del CINECA.

Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità della prova per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti in candidati.

II.5. Si rileva, infine, che si è provveduto a formulare istanza di accesso agli atti alle Università richiedendo copia dei verbali, compresi quelli d'aula, relativi alle operazioni di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 svoltesi presso ciascun Ateneo redatti in occasione della prova concorsuale.

Pertanto, ci si riserva di ulteriormente dedurre non appena tale documentazione verrà messa a disposizione dalle Università.

III

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione del principio di segretezza della prova – Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Violazione falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere viziata per la violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere.

In particolare, in molti Atenei, i candidati hanno sostenuto il test con la carta d'identità o la scheda anagrafica o il foglio di assegnazione posto (recante nome e cognome) sul banco accanto al codice a barre con l’indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato.

Addirittura, in alcune sedi ai candidati è stato applicato un cartellino o un’etichetta autoadesiva con i dati anagrafici o la Commissione ha fatto chiamare nominalmente i singoli candidati, in ordine alfabetico, per la consegna degli elaborati medesimi. In tutti questi casi è stato possibile, da parte della Commissione, associare il nome e lo studente al compito, contravvenendo quindi al principio dell’anonimato nell’espletamento dei concorsi pubblici.

Soprattutto quest’anno (ma anche l’anno passato), che vede la previsione di una graduatoria unica nazionale, la potenziale identificazione di uno o più candidati ha una grave incidenza sull’intera procedura selettiva, la quale risulta essere palesemente viziata.

Inoltre, le stesse procedure di espletamento della prova di cui agli allegati del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 violano palesemente il principio dell'anonimato, atteso che è stato previsto che ciascuna prova recasse impresso un codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato, riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascuno di essi consegnati, numero di codice che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Quindi, dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate.

Più precisamente, il codice alfanumerico apposto sui compiti del test era facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando anche che a questo è stato chiesto di tenere, durante la prova, il documento di identità o la scheda anagrafica o il foglio di assegnazione posto (recante nome e cognome) in evidenza accanto al codice stesso. Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non garantisce l'anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento.

Al riguardo, si è espresso di recente il Consiglio di Stato in sede Consultiva (**Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233**) censurando duramente la scelta del M.I.U.R. sulle modalità di gestione del concorso di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura: *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate ... Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle*

prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse".

La regola dell'anonimato dei concorrenti risulta essere espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: **Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.A.R. Molise I, 4.6.2013 n. 396; T.A.R. Sardegna Cagliari I, 14.3.2013 n. 229; T.A.R. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.A.R. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105**). Si cita – a supporto della censura – come il **Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una recentissima pronuncia, abbia dichiarato l'illegittimità delle procedure concorsuali relative all'accesso ai corsi di laurea a numero programmato** (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28).

Si segnala, altresì, con riferimento al precedente anno accademico – le cui modalità di espletamento della prova erano le medesime di quest'anno – la recentissima sentenza del **T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sentenza 14 gennaio 2014 n. 121**, la quale ha stabilito che *“le modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati della prova”* ed ha accolto il ricorso *“con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2013/2014”*.

Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al corso di laurea in medicina ed odontoiatria a.a. 2014/2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per

l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

IV

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

IV.1. Occorre, inoltre, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi.

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 prevede che “3. *La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti”.*

Ebbene, **il criterio di individuazione della risposta corretta**, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, **risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.**

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per i quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46).

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto un'alea inaccettabile nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta. In buona sostanza, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere ex ante, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

Pertanto, il criterio di svolgimento della selezione relativo all'anno accademico 2014/2015, così come regolato dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85,

proprio perché permeato da un elevato grado di discrezionalità, risulta essere in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure concorsuali, con evidente lesione, pertanto, anche della par condicio tra i candidati medesimi.

IV.2. Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta - come meglio specificato nel successivo motivo di ricorso - in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei.

Questa circostanza ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o dubbia o, addirittura con più di una risposta possibile.

IV.3. A ciò si aggiunga che la prova di quest'anno, in contrasto con le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, verteva su argomenti non rientranti nei programmi indicati nell'Allegato A del predetto D.M. – il quale espressamente stabilisce che *“le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica”* – bensì su programmi relativi ad esami universitari e su conoscenze che si acquisiscono durante un percorso di laurea.

IV.4. L'illegittimità dell'intero sistema selettivo si è manifestata in modo ancor più evidente in considerazione del fatto che l'istituzione delle prove di ammissione non sono state precedute da adeguate attività di informazione degli studenti, sia in riferimento ai contenuti delle stesse, sia in relazione alla mancata indicazione dei testi sui quali basare una sia pur minima preparazione.

A ciò si aggiunga che non tutte le domande contenute nelle prove selettive hanno avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto.

In particolare, tale ultima circostanza si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale secondo il quale deve essere garantito l'accesso ai corsi superiori ai più capaci e meritevoli, mentre il sistema dei test, nella forma adottata nel caso *de quo*, postulava soltanto una notevole capacità mnemonica ed un lungo esercizio di apprendimento passivo da parte dello studente.

Da quanto in precedenza espresso, appare chiaro che tale illogica preferenza per le capacità meramente mnemoniche, ha posto il sistema di selezione, adottato nella fattispecie in esame, in aperto contrasto anche col principio di ragionevolezza, insito in quello di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione (cfr. C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 9 marzo 1999, n. 459**; C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 28 settembre 1999, n. 1915**).

IV.5. Non a caso lo stesso Ministro Giannini, proprio in questi giorni, ha criticato l'attuale criterio di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, definendo "ridicoli" i quiz. In particolare, il Ministro ha dichiarato che tale sistema rappresenta *"una grande criticità ... vuol dire che così non funziona ... stiamo parlando dei futuri medici, quello fondato su sessanta domandine, talvolta perfino ridicole, alle quali bisogna rispondere in due ore ..."*.

V

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - Eccesso di potere – Illogicità - Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

V.1. Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità o, comunque, l'inconferenza dell'oggetto e del contenuto di molte domande della prova, rivolte sotto forme di quesito, sia del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

A titolo esemplificativo, salvo individuarne altre, **le domande nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46 rientrano in tale novero.**

Più precisamente:

- **il quesito n. 26** così recitava: *“La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di: A) Eric J. Hobsbawn; B) Ernesto Galli della Loggia; C) Giovanni Sabbatucci; D) Max Weber; E) Michel Foucault”.*

La risposta esatta segnalata dal M.I.U.R. era la A), ma in realtà nessuna delle opzioni indicate poteva dirsi corretta, atteso che il nome corretto del predetto storico britannico è Hobsbawm (con la “m”) e non Hobsbawn (con la “n”). Ebbene, anche a volerlo considerare un refuso, tale quesito risulta essere sbagliato e può avere indotto il candidato a non rispondere o, comunque, ad escludere, quale possibile risposta corretta, l’opzione A).

- **il quesito n. 27** così recitava: “*Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto? A) Mario Capecchi – chimica; B) Enrico Fermi – fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi – astronomia; D) Rita Levi-Montalcini – neurologia; E) Camillo Golgi – istologia*”.

La risposta esatta segnalata dal M.I.U.R. era la A), sull’assunto che l’abbinamento Mario Capecchi – Chimica fosse errato, in realtà tale circostanza risulta essere assolutamente inesatta, in quanto Capecchi ha conseguito studi in Chimica e Fisica, nonché dottorato in Biofisica (Fonte: <http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-renato-capecchi/>).

Pertanto, a fugare ogni dubbio al riguardo è intervenuto direttamente il premio Nobel Mario Capecchi che con una mail rispondendo ad una giovane aspirante medico, ha completamente smentito il M.I.U.R., dicendo testualmente: “Non è vero. Mi occupo di chimica, genetica e biologia molecolare. Mi considero un chimico”.

- **il quesito n. 31** così recitava: “*Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze? A) Metafase; B) Interfase; C) Profase; D) Anafase; E) Telofase*”.

Non è assolutamente condivisibile la valutazione del M.I.U.R., che ha indicato come risposta esatta la A), in quanto, in realtà, l’inizio dell’assemblamento del fuso mitotico avviene in profase mentre il disassemblamento del fuso mitotico

avviene in telofase. L'utilizzo di farmaci chemioterapici, inoltre, inibisce non solo il disassemblamento ma anche l'assemblamento, pertanto non è assolutamente corretta né la formulazione della domanda né la risposta. Nella telofase il fuso mitotico si dissolve e i cromosomi si despiralizzano fino a diventare nuovamente il groviglio diffuso di cromatina tipico dell'interfase. Gli involucri nucleari e i nucleoli, che si erano disgregati durante la profase, si riaggregano e assumono di nuovo la propria struttura. Una volta completati questi cambiamenti, la telofase, e con essa la mitosi, giunge al termine e ciascuno dei nuclei figli entra in interfase. (Fonte: <http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia/la-mitosi-produce-due-nuclei-identici/la-mitosi-porta-alla-separazione-di-due-nuclei-identici>).

- **il quesito n. 32** così recitava: *“Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 1. NADH 2. FADH₂ 3. NADP⁺: A) Tutte; B) Solo 1 e 2; C) Solo 2 e 3; D) Solo 3 e 1; E) Nessuna”*.

La risposta indicata come corretta dal M.I.U.R. è la A), ma, in realtà, questa domanda è mal formulata e la traccia estremamente fuorviante: si parla di cellula fotosintetica e di fase oscura, dunque in fase oscura la cella vegetale grazie al Ciclo di Calvin produrrà il solo NADP⁺. La domanda trae invece in inganno, grazie all'utilizzo della parola “fotosintetica” che chiaramente induce a pensare alla fotosintesi. La risposta corretta sarebbe stata il solo NADP⁺, ma la domanda si riferisce in maniera estremamente implicita e in modo ambiguo anche alla respirazione, sostenendo dunque che si producano tutte e tre le opzioni date. La domanda è fuorviante, ingannevole e/o, comunque, mal posta e induce in errore i candidati. (Fonte: http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/resources/multimedia/Lezioni_di_Sienze/fotosintesi3/LEZIONE_III.pdf)

- **il quesito n. 36** così recitava: *“In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica? 1. Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo: A) Solo 1 e 2; B) Solo 1 e 3; C) Solo 2 e 3; D) Tutti; E) Nessuno”*

La risposta indicata come corretta dal M.I.U.R. è la A), ma, in realtà, in questo caso, la risposta giusta era “nessuno”, poiché tale processo avviene nel citoplasma grazie ai ribosomi. Benché il cloroplasto ed il mitocondrio possano contenere ribosomi, è certamente sbagliato affermare, che la sintesi proteica, solitamente, avvenga solo nel cloroplasto e nel mitocondrio (Fonte: <http://www.treccani.it/enciclopedia/sintesi-proteica/>).

- **il quesito n. 46** così recitava: “*Quale/i delle seguenti affermazioni relative a una soluzione tampone acida è/sono corretta/e? 1. Il pH non varia qualunque sia la quantità di acido o base aggiunti alla soluzione; 2. È formata da un sale di un acido disciolto in una soluzione dello stesso acido; 3. Le soluzioni tampone possono avere solo valori di pH compresi tra 3 e 6: A) Solo 2; B) Solo 1; C) Solo 3; D) Solo 1 e 2; E) Solo 2 e 3*”.

Il M.I.U.R. ha fornito come risposta esatta la A), ma, anche in questo caso, la domanda è mal formulata e fuorviante, in quanto, in realtà, una soluzione tampone non è acida, ma è formata da un acido debole e da un suo sale come ad esempio l'acido acetico e l'acetato di sodio. Quindi formulare una domanda indicando la soluzione in questione quale acida è non corretto. “Una soluzione tampone tipica è costituita dalla miscela dei due componenti di una coppia coniugata acido-base: un acido debole e un suo sale (per es., acido acetico e acetato di sodio), una base debole e un suo sale (per es., ammoniaca e cloruro di ammonio), due sali di un acido poliprotico (per es., mono- e diidrogenato di sodio). La soluzione contenente un sistema t. è detta essa stessa soluzione tampone.” (Fonte: <http://www.treccani.it/enciclopedia/tampone/>)

V.2. Ebbene, il candidato, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente

l'intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell'intera graduatoria. La prova del ricorrente è stata, quindi, irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del M.I.U.R., mentre ove tali quesiti fossero stati espunti e/o comunque, attribuiti i maggiori punteggi in relazione a tali domande, questo sarebbe stato, senza alcun dubbio, ammesso. In particolare, l'attribuzione all'odierno ricorrente del punteggio relativo ai sopra indicati quesiti errati e/o mal formulati lo avrebbe potuto pienamente far rientrare tra i posti utili in graduatoria presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, in base alla sua posizione ed al punteggio complessivo ottenuto, con conseguente ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo prescelto.

E più precisamente:

COGNOME E NOME	PUNTEGGIO TEST	QUESITI CONTESTATI CUI NON E' STATA DATA RISPOSTA	QUESITI CONTESTATI CUI E' STATA DATA RISPOSTA ERRATA	MAGGIORE PUNTEGGIO TEST CON L'AGGIUNTA DEI QUESITI CONTESTATI	PUNTEGGIO ULTIMO ENTRATO NELLE SEDI DI INTERESSE DEL RICORRENTE (prima scelta o sedi successive indicate)
SCARCELLA PAOLO	33,20	26 (27) 27 (25)	31 (40) 32 (36) 36 (37) 46 (52)	43,80	34,90 - Medicina "La Sapienza" (1° scelta)

Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati, con la conseguenza che egli dovrà essere ammesso, in sovrannumero, al corso prescelto.

V.3. In analoga situazione, con riferimento alla prova selettiva dell'anno passato, con specifico riguardo all'errato quesito n. 45, Codesto Tribunale ha ritenuto "di accogliere l'istanza cautelare con riguardo al profilo della mancata attribuzione

del punteggio corrispondente alla corretta risposta alla domanda n. 45" (TAR Lazio, Roma, Sezione III bis, Ordinanza Cautelare del 4 aprile 2014, n. 1545).

Al riguardo anche il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell'annullamento del quesito (sul punto - ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)"* (Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza Cautelare n. 973/2014 del 5 marzo 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza Cautelare n. 974/2014 del 5 marzo 2014).

Ancora il Consiglio di Stato, per i quiz di accesso ai precedenti anni accademici, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa".* (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840). Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato".* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838).

VI

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione –

Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 prevede che *“La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.”*

La tipologia della selezione ed i relativi improvvisi criteri di scelta delle risposte, nonché le anzidette anomale situazioni verificatesi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e, tra queste, di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.I.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la irrazionalità e non trasparenza.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale del M.I.U.R., di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti sull'attività da essi dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti, dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di essi erano errati, dubbi, ambigui e/o incomprensibili, ovvero privi di risposta

corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Non solo. La mancanza di trasparenza sul punto ha determinato anche un evidente profilo di illegittimità della procedura, atteso che, fermo restando quanto precedentemente già dedotto in merito all'illegittimità del provvedimento del Ministero sul punto, non vi è dubbio alcuno che, in ogni caso, i predetti oscuri criteri adottati dal M.I.U.R., da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti per operare la scelta sulle risposte, avrebbero dovuto essere messi a conoscenza dei candidati per permettere loro, quantomeno, di affrontare la prova secondo i medesimi parametri.

A tal riguardo, si è formulata istanza di accesso agli atti al M.I.U.R. richiedendo i verbali dei lavori di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia/odontoatria e protesi dentaria, ed, in particolare, di quelli oggetto di diverse contestazioni (nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46 salvi altri).

Pertanto, ci si riserva di ulteriormente dedurre non appena tale documentazione verrà messa a disposizione dal M.I.U.R.

VII

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 –
Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere
– Illogicità – Sviamento per carenze od insufficiente motivazione – Violazione
del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n.
502/1992 – Violazione della rilevazione del fabbisogno di professionalità
(Tavolo Tecnico per la definizione posti disponibili – Accordo formale
Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome) –
Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.**

VII.1. Ai sensi della Legge n. 264/1999 la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Prevede, inoltre, che la ripartizione dei posti tra le università venga effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

Ebbene, nel caso de quo, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere stata adottata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie esistenti e verifiche delle effettive capacità didattiche.

Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, dai documenti in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

VII.2. In particolare, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, non poche perplessità sorgono in merito al corretto espletamento della predetta attività istruttoria degli atenei, anche in considerazione del fatto che l'offerta formativa deliberata dalle università risulta essere addirittura inferiore a quella dell'anno passato, sia a livello nazionale (n. 9.983 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 10.157 posti per l'a.a. 2013/2014), sia, per alcuni atenei, quali l'Università di Bari (n. 237 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 296 posti per l'a.a. 2013/2014), l'Università di Pavia (n. 160 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 200 posti per l'a.a. 2013/2014), l'Università di Pisa (n. 250 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 280 posti per l'a.a. 2013/2014), l'Università Politecnica delle Marche (n. 150 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 160 posti per l'a.a. 2013/2014), l'Università di Roma "La Sapienza" S.Andrea (n. 160 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 200 posti per l'a.a. 2013/2014).

Del resto, si osserva come negli anni accademici precedenti tale attività istruttoria si era dimostrata palesemente sbagliata, per avere gli atenei valutato, in un primo momento, una capacità recettiva inferiore rispetto a quella effettiva.

In particolare, si era verificato che il M.I.U.R., ad esempio per l'a.a. 2011/2012, con riferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia, dapprima aveva disposto un determinato numero di posti con il D.M. del 5 luglio 2011, poi, con il D.M. del 23 novembre 2011, aveva autorizzato gli Atenei ad incrementare, nel limite del 10 per cento il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni già definito in precedenza, in quanto la programmazione dei posti definita con il richiamato decreto 5 luglio 2011 risultava inferiore rispetto alle esigenze del

fabbisogno professionale del medico chirurgo, di cui alla rilevazione per l'anno accademico 2011/2012.

Per l'anno passato (a.a. 2013/2014), a seguito della nota vicenda del “bonus maturità” le Università hanno, addirittura, incrementato, per ciascuna, l’affluenza di centinaia di ragazzi in sovrannumero (ben 4.000 circa a livello nazionale!).

Ciò a dimostrazione che il numero degli studenti originariamente indicato dagli atenei risultava di gran lunga inferiore rispetto alla effettive capacità recettive, con conseguente tacita ammissione della carenza e/o erroneità di tale attività istruttoria espletata.

Ebbene, quest’anno si versa in situazione analoga a quella degli anni passati, con l’unica differenza che non è stato posto rimedio alla carente ed erronea attività istruttoria, attraverso un successivo aumento dei posti da parte degli atenei, determinandosi, in tal modo, una evidente violazione della normativa rubricata, in quanto non è dato di comprendere sulla base di quali criteri possa essere avvenuta la suindicata indebita riduzione dei posti o, comunque, gli atenei non abbiano adeguato le iscrizioni alle proprie superiori capacità recettive ed al maggiore fabbisogno nazionale.

Senza considerare che come risulta dalle premesse del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 e del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218, nell’ambito del Tavolo Tecnico, costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'a.a. 2014/15 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria, la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

VII.3. Non solo, a ben vedere, non è nemmeno chiaro sulla base di quali criteri, indicazioni e parametri sia stato individuato l'altro elemento su cui la Legge n. 264/1999 fonda la determinazione del contingente dei posti disponibili, vale a dire il fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2014/2015, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992.

Invero, in primo luogo, viene richiamato il criterio del fabbisogno relativo alla professione di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2014/2015, con evidente riferimento al solo livello nazionale, determinando, in tal modo, un contrasto con i principi sulla base dei quali le norme in materia di accessi ai corsi universitari sono state emanate.

Le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, trovano ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (**cfr. Corte Costituzionale n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE**).

Ebbene, in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale, se non, addirittura, al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi - al più - riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

Del resto, qualsiasi medico od odontoiatra laureatosi e specializzatosi in Italia può liberamente svolgere la propria attività professionale in qualsiasi altro Stato membro, così come ogni medico comunitario può, liberamente e senza limiti, stabilire la propria attività professionale nel nostro paese.

Tale considerazione non solo evidenzia il contrasto della previsione normativa in esame con quelle comunitarie richiamate e con le disposizioni costituzionali rubricate, ma rende i provvedimenti impugnati del tutto illogici, non potendosi individuare la *ratio* di una normativa, che impone all'amministrazione, da un lato, di effettuare delle scelte sulla base di parametri comunque limitati territorialmente al livello nazionale, se non regionale, dall'altro, di adottare, sulla base di tali scelte, provvedimenti produttivi di effetti, diretti ed indiretti, a livello comunitario!

In secondo luogo, appare evidente l'irrazionalità e l'incostituzionalità di una normativa che impone la determinazione del numero massimo di studenti da iscrivere ai corsi universitari sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo del momento, per professionalità che entreranno nel mondo del lavoro dopo non meno di sette anni e nel caso di specializzazioni non prima di dodici - quindici anni!!!

VII.5. Tali censure, peraltro, hanno trovato l'orientamento favorevole da parte del **T.A.R. Lazio, Sezione III bis (sentenza n. 2788 del 18 marzo 2009)**, il quale *“rimeditando ed approfondendo il proprio precedente orientamento”* ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con il quale il ministero aveva ridotto il numero dei posti disponibili, comunicato dagli atenei, sulla base del *“fabbisogno sociale e produttivo”*, censurando il carattere nazionale dello stesso, alla luce delle esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni.

Pertanto, anche in tale quadro si contestano le determinazioni ministeriali in quanto illegittime.

VIII

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

VIII.1. Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati agli extracomunitari siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a “redistribuire” tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai cittadini italiani e comunitari. Ciò anche in considerazione della previsione, sul punto, dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, in virtù del quale viene estesa agli extracomunitari la soglia di punteggio minimo di 20 punti. Tale atteggiamento adottato dall'amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Invero, tale riserva ha determinato che soggetti meno preparati, rispetto ai colleghi comunitari, si siano potuti iscrivere. Ebbene, non appare legittima la previsione di una riserva speciale in favore di tali soggetti a detrimento del numero dei posti complessivo.

Sotto tali aspetti, si deduce la illegittimità costituzionale di tali provvedimenti e della relativa normativa.

VIII.2. Inoltre, si rileva l'illegittimità della previsione di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, relativa alla chiusura delle graduatorie

di Medicina e Odontoiatria, senza possibilità di ulteriori scorrimenti, alla data del 6 ottobre 2014.

Più precisamente, *“Alla data del 1 ottobre 2014 tutti i candidati in posizione utile in graduatoria con lo status di “assegnato” o “prenotato” e non ancora immatricolati all’esito delle procedure previste dai punti 11 a 13 sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.”*

Ebbene, la circostanza che non tutti i candidati in posizione utile alla data del 6 ottobre 2014 potranno non avere confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione, determinerà, inevitabilmente – come avvenuto per l'a.a. precedente – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

Al riguardo, si osserva che la Legge 2 agosto 1999 n. 264 conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**).

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasta con la

dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili. Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

Pertanto, l'aver inserito tale chiusura della graduatoria al 6 ottobre 2014, senza la previsione di ulteriori scorrimenti e/o di una redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande del ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva in sovrannumero dello stesso al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, il ricorrente medesimo non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva in sovrannumero del ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, sia avuto riguardo alla illegittimità dello svolgimento della prova durante il mese di aprile e/o comunque alla scelta discriminatoria dei programmi oggetto della selezione, sia avuto riguardo alla violazione della segretezza dei quesiti della prova concorsuale ed

alle gravissime irregolarità verificatesi, sia in relazione alla dedotta violazione della regola dell'anonimato, sia avuto riguardo alla illegittimità dei criteri selettivi ed alla erroneità di diversi quesiti della prova, sia, altresì, in relazione al difetto e/o carenza di istruttoria nella determinazione del contingente dei posti disponibili per l'a.a. 2014/2015.

Pertanto, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero per l'a.a. 2014/2015, sia per le caratteristiche dei corsi di laurea che, per il primo anno accademico, non prevedono particolari attività di laboratorio.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti. Tant'è che, nella quasi totalità dei casi, tali iscrizioni sono state successivamente regolarizzate da apposite leggi dello Stato (**art. 1, comma 9, Legge 14 gennaio 1999, n. 4; art. 5, Legge 2 agosto 1999, n. 264; Legge 27 marzo 2001, n. 133; Legge 19 novembre 2004, n. 288**).

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico del ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Ateneo, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva in sovrannumero.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva ed in sovrannumero, il ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, o, comunque, in quello ove il ricorrente medesimo sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio maggiore punteggio complessivo conseguito, tenendo anche conto dei quesiti errati, secondo quanto esposto nel presente atto;

nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, in sovrannumero, il ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; **in via subordinata**, annullando la graduatoria del 12 maggio 2014, nonché l'elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei pubblicato il 20 maggio 2014 con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni; **in via ancora subordinata**, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria e/o, comunque, attribuzione di uno dei posti disponibili al ricorrente; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria e/o, comunque, l'attribuzione di uno dei posti disponibili al ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e

subendi dal ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

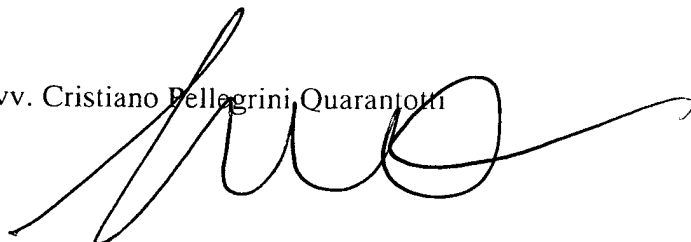
In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei;
- dei verbali dei lavori di Cambridge Assessment e della Commissione di esperti, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 20 giugno 2014

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti



PROCURA

Io sottoscritto SCARCELLA PAOLO, nato a GABLIANO DEL CAPO (LE)
il 09/08/1995, Codice Fiscale SCRPLA95H09D851D delego l'Avv.
Cristiano Pellegrini Quarantotti a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, avverso la mancata ammissione al corso di laurea ad accesso
programmato e/o comunque presso la sede universitaria prescelta, conferendogli all'uopo ogni più
ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, eventuali motivi
aggiunti e memorie, di proporre domande cautelari, di agire in fase esecutiva, nonché di farsi
sostituire e di rinunciare agli atti. Delegandolo, altresì, a formulare eventuali necessarie diffide ed
istanze di accesso agli atti. Con promessa di rato e valido. Eleggo domicilio presso il suo studio, in
Roma, a Viale Carso n. 57. La presente vale, altresì, ad ogni effetto di legge per il trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 2003 n. 196.

Firma

Paolo Scarcella

con autenticazione

Avv. Cristiano Pellegrini

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche, presso la Corte di Appello di Roma, su istanza come in atti ho notificato copia del suesteso ricorso a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del **Ministro pro-tempore**, domiciliato ex lege presso **Avvocatura Generale dello Stato** Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186) ROMA;

- **CINECA**, **Consorzio Interuniversitario**, in persona del **legale rappresentante pro tempore**, domiciliato ex lege presso **Avvocatura Generale dello Stato** Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186) ROMA;

- **CINECA**, **Consorzio Interuniversitario**, in persona del **legale rappresentante pro tempore**, nella sua sede, a via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, BOLOGNA;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA** in persona del **rettore pro-tempore** domiciliata ex lege presso **Avvocatura Generale dello Stato** Via dei Portoghesi n. 12 (CAP 00186) ROMA;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA** in persona del **rettore pro-tempore** nella sua sede in Piazzale Aldo Moro n. 5 (00185 CAP) ROMA;

- **TERZARIOL MARCO** residente in Via dei Carpini n. 4, 35014, Fontaniva (PD);

- **FABRIZI FRANCESCA** residente in Piazza San Sebastiano n. 4, 03020, Arnara (FR).

RICHIEDENTE

Cassa: **6** /2014

Cron.: **6.255**

N.dest.: 7

Data Ric. 27/06/2014

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

ULTIMO GIORNO



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV PELLEGRINI QUARANTOTTI**

della somma di €

57,41

versata per la notificazione dell'atto.

Data: 27/06/2014

L'ufficiale Giudiziario

2bis